Bank Banque Banca CLER

Fondazione di libero passaggio 2° pilastro
Banca Cler SA

Domanda d'apertura di un conto di libero passaggio

Appellativo ☐ Sig. ☐ Sig.ra

Nome, cognome

Numero di AVS

Telefono Privato

Telefono Ufficio

Telefono Cellulare

Indirizzo

NPA e luogo

Data di nascita / stato civile

Nazionalità

Numero di conto

Numero di clearing

Istituto di previdenza o di libero passaggio finora competente per l'assicurato

Nome:

Indirizzo:

Dati relativi alla prestazione di libero passaggio da trasferire

Importo in CHF dell'avere di previdenza da trasferire:

Di cui quota di avere di vecchiaia LPP:

Data di uscita dall'istituto di previdenza finora competente:

Importo della prestazione di libero passaggio all'età di 50 anni:

Data del matrimonio:

Importo della prestazione di libero passaggio al momento del matrimonio:

Comunicazione ai sensi dell'art. 2, cpv. 2 OLP:

(È imperativo indicare il nome ed il numero AVS del beneficiario)

2208080000000000000000000000000000

Prelievi anticipati, costituzioni in pegno nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni

Data e importo dei precedenti prelievi anticipati:

Esistono costituzioni in pegno?

(oggetto, data e beneficiario della costituzione in pegno). Allegare una copia del contratto di pegno.

Informazioni all'attenzione dell'istituto di previdenza finora competente

Vogliate versare l'avere di previdenza sul conto postale 40-8888-1 della Banca Cler SA di Basilea, a favore del conto **globale n° IBAN CH27 0844 0344 4463 7000 0**, intestato alla Fondazione di libero pas-saggio 2° pilastro Banca Cler SA. **Nel campo «Comunicazioni» occorre indicare imperativamente il nome e il numero AVS del beneficiario.** Vi preghiamo di spedire il presente formulario, debitamente compilato, o, in alternativa, il conteggio di uscita al seguente indirizzo: Fondazione di libero passaggio 2° pilastro Banca Cler Sa, casella postale, 4002 Basilea.

Luogo / data

Firma

Bis anhin zuständige Vorsorgeeinrichtung

Vogliate inviare il presente formulario al vostro istituto di previdenza finora competente

Per facilitare la leggibilità viene utilizzata esclusivamente la forma maschile. Grazie per la comprensione.

2208080000000000000000000000000000000

Regolamento della Fondazione di libero passaggio 2° pilastro Banca Cler SA

1. Scopo della fondazione, oggetto del regolamento
La fondazione si prefigge lo scopo di garantire il mantenimento della previdenza ai rispettivi beneficiari (di seguito denominati «assicurati») nell'ambito della previdenza professionale ai sensi delle disposizioni della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP) nonché dell'Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OLP).
Il presente regolamento disciplina il rapporto contrattuale instauratosi tra la fondazione e l'assicurato nell'ambito del perseguimento delle suddette finalità.

2. Amministrazione della fondazione, investimento del patrimonio
L'amministratrice della fondazione è la Banca Cler SA (di seguito denominata «fondatrice»): quest'ultima è autorizzata, a sua volta, a trasferirne l'amministrazione a terzi.
Gli averi di libero passaggio versati nella fondazione costituiscono parte integrante del patrimonio della fondazione stessa. Il capitale versato viene investito a nome e per conto della fondazione presso la fondatrice oppure presso terzi tramite la mediazione della Banca Cler. Il Consiglio di fondazione stabilisce le modalità più appropriate per l'investimento del patrimonio nel quadro delle disposizioni di legge. Esso è altresì autorizzato a delegare, interamente o in parte, la competenza dell'investimento alla fondatrice o a terzi.

3. Dati dell'assicurato
La fondazione è autorizzata a trasmettere alla fondatrice tutti i dati dell'assicurato in suo possesso ai fini dell'adempimento dei propri compiti. L'assicurato acconsente a che la fondatrice utilizzi tali dati per scopi di marketing interni; è altresì consapevole del fatto che la fondazione può essere tenuta per legge a trasmettere informazioni a terzi autorizzati e acconsente a tale trasmissione.

4. Apertura del conto di libero passaggio, versamenti
L'apertura del conto di libero passaggio avviene dietro richiesta dell'assicurato o di un altro istituto di previdenza o di libero passaggio. Il conto è intestato all'assicurato e viene tenuto presso la fondatrice.
Sui conti di libero passaggio è consentito versare unicamente l'avere di libero passaggio da destinare alla previdenza professionale. Il capitale può essere versato da istituti di previdenza o di libero passaggio nel quadro delle disposizioni di legge. L'assicurato, o l'istituto di previdenza o di libero passaggio in rappresentanza di quest'ultimo, è tenuto a comunicare alla fondazione la composizione esatta del versamento, in particolare l'ammontare della prestazione di libero passaggio versata nonché l'importo della prestazione d'uscita all'età di 50 anni, qualora l'assicurato abbia già superato tale età. È altresì necessario notificare alla fondazione la data, il numero e l'ammontare dei prelievi anticipati o delle costituzioni in pegno già effettuati presso tutti gli istituti di previdenza e/o di libero passaggio competenti per l'assicurato fino a quel momento, compresi ulteriori dati e l'ammontare della prestazione di libero passaggio al momento del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica. In caso di interruzione del rapporto di previdenza, la fondazione provvede a comunicare gli stessi dati al nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio.

5. Rimunerazione
I singoli averi di libero passaggio gestiti sotto forma di averi in conto vengono generalmente rimunerati in base a un tasso d'interesse preferenziale superiore a quello normalmente applicato all'avere di risparmio. Tale tasso viene adeguato alle condizioni di mercato del momento. I tassi d'interesse aggiornati vengono affissi nelle zone riservate ai clienti presso la fondatrice oppure comunicati all'assicurato in altro modo. L'assicurato accetta la modalità con cui vengono notificati i tassi d'interesse aggiornati. Se il conto di libero passaggio non viene disdetto per iscritto entro una settimana dalla pubblicazione del nuovo tasso d'interesse, quest'ultimo si intende accettato.

6. Investimento in titoli (risparmio in titoli)
L'assicurato può incaricare in qualsiasi momento la fondazione di far confluire tutti o una parte dei suoi averi di libero passaggio, sotto forma di soluzione di risparmio legata a investimenti (risparmio in titoli), in investimenti proposti dalla stessa.
Per il risparmio in titoli vigono le norme in materia d'investimento di cui all'art. 19a OLP. Le disposizioni di cui agli artt. 49–58 dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) si applicano per analogia. Ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2 è ammissibile estendere le possibilità d'investimento per singoli investimenti collettivi in riferimento alle azioni. La quota di azioni negli investimenti collettivi è compresa tra lo 0 e il 90 per cento. La quota di valute estere senza copertura dei rischi valutari è compresa tra lo 0 e il 49 per cento. Pertanto, all'interno di un investimento collettivo le categorie «azioni» e « valute estere senza copertura dei rischi valutari» possono superare il limite massimo previsto dall'art. 55 OPP 2.

Gli investimenti prescelti e i redditi da essi derivanti costituiscono parte integrante del capitale di previdenza vincolato. Gli investimenti effettuati vengono gestiti in un deposito di libero passaggio intestato all'assicurato. Se non si tratta di investimenti a capitalizzazione, i redditi vengono accreditati esclusivamente sul conto di libero passaggio. Lo stesso principio vale per l'accredito in occasione di una successiva restituzione dell'investimento. La fondazione declina ogni responsabilità circa l'andamento dei corsi degli investimenti.

Se gli investimenti prescelti sono di natura tale da poter essere effettuati anche in contesti diversi dal risparmio in titoli sulla base di un rapporto di previdenza con la fondazione, all'interruzione del rapporto di previdenza o nel

7100100000000000000000000000000000

caso di un prelievo parziale sussiste la possibilità di cederli oppure di farli trasferire in un deposito titoli libero intestato all'assicurato o al beneficiario del pagamento presso la fondatrice o un'altra banca. Se invece gli investimenti prescelti sono di natura tale da poter essere effettuati esclusivamente nell'ambito di un rapporto di previdenza, essi vanno liquidati al più tardi al momento del prelievo dell'intero capitale di previdenza o al momento di un prelievo parziale. Essi non possono né essere consegnati all'assicurato o al beneficiario del pagamento né trasferiti in un deposito intitolato all'uno o all'altro o a casse pensioni. Se per effettuare un prelievo parziale dell'avere di libero passaggio (averi in conto più investimenti in titoli) mancano le relative istruzioni, la fondazione procederà alla restituzione di tutti gli investimenti in proporzione agli investimenti in essere, qualora, considerando gli averi eventualmente disponibili sul conto di libero passaggio, ciò fosse necessario per il trasferimento del prelievo parziale. Con l'inoltro della domanda di pagamento, la fondazione potrà considerarsi come incaricata dall'assicurato/dal beneficiario del pagamento a liquidare gli investimenti necessari a tale proposito.

7. Estratti

La fondazione attesta annualmente all'assicurato il saldo del conto.

8. Spese

Per la tenuta del conto e del deposito nonché la gestione degli averi di libero passaggio la fondatrice può richiedere il pagamento di tasse e spese conformi agli usi bancari addebitandole sul conto di libero passaggio. Le spese di gestione, di transazione e di amministrazione sono consultabili su Internet (www.cler.ch).

9. Restrizioni della facoltà di disporre, mantenimento della previdenza

Prima che si verifichi un caso di previdenza, l'avere di libero passaggio non può essere ceduto, costituito in pegno né prelevato anticipatamente, salvo nei casi eccezionali sanciti dalla legge. Ai sensi dell'art. 22 segg. LFLP e dell'art. 17 OLP sono consentite la cessione totale o parziale al coniuge dei diritti alle prestazioni di vecchiaia in caso di divorzio o al partner in caso di scioglimento dell'unione domestica registrata nonché il prelievo anticipato o la costituzione in pegno nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni. È possibile cambiare in qualsiasi momento la forma sotto la quale mantenere la previdenza o passare a un'altra fondazione di libero passaggio.

10. Pagamento ordinario delle prestazioni di vecchiaia

L'avere di libero passaggio può essere percepito con un anticipo massimo di cinque anni sul raggiungimento dell'età di pensionamento prevista dalla legge (LPP) e, al più tardi, cinque anni dopo tale data. Le richieste di liquidazione vanno presentate per iscritto e inoltrate tempestivamente alla fondazione.
Per le persone assicurate sposate o che vivono in un'unione domestica registrata, le liquidazioni richiedono il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.

11. Pagamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia

Il pagamento anticipato della prestazione di vecchiaia all'assicurato è ammesso e impone il contemporaneo scioglimento del rapporto di previdenza per uno dei seguenti motivi:

a) L'assicurato lascia definitivamente la Svizzera.
b) L'assicurato ha avviato, da non oltre un anno, un'attività indipendente a titolo principale e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria.
c) L'ammontare della prestazione d'uscita è inferiore al contributo annuo.
d) L'assicurato beneficia di una rendita intera d'invalidità erogata dall'assicurazione per l'invalidità svizzera e il rischio di invalidità non è assicurato.

Per il pagamento ai sensi delle lettere a) – d) in caso di assicurati coniugati o partner che vivono in unione domestica registrata è richiesto il consenso scritto del coniuge o del partner.

12. Promozione della proprietà d'abitazioni

Il prelievo anticipato e/o la costituzione in pegno di una parte o dell'intero ammontare dell'avere di libero passaggio o del diritto alle prestazioni previdenziali in relazione all'abitazione ad uso proprio è ammesso fino a cinque anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento secondo la LPP, nel rispetto delle disposizioni legali.
Per il prelievo anticipato o la costituzione in pegno in caso di assicurati coniugati o partner che vivono in unione domestica registrata è richiesto il consenso scritto del coniuge o del partner.

13. Divorzio / scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata

In caso di divorzio, il tribunale può decidere che una parte della prestazione di libero passaggio, che spetta a una persona assicurata nei confronti della fondazione e che ha acquisito nel corso della durata del matrimonio, venga trasferita all'istituto di previdenza del proprio coniuge e computata nelle pretese fondate sul divorzio che garantiscono la previdenza. Conformemente alla sentenza giudiziaria, la fondazione trasferisce rispettive pretese all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore.

Ai sensi dell'art. 124a, cpv. 2 CC, la fondazione deve accettare una prestazione d'uscita o una rendita vitalizia per un coniuge creditore solo se quest'ultimo non può effettuare un riscatto efficace in termini di prestazione nel proprio istituto di previdenza. Determinante per le modalità del trasferimento di una parte di rendita assegnata alla fondazione è l'art. 19j OLP. Le disposizioni di cui sopra si applicano, per analogia, anche in caso di scioglimento di un'unione domestica registrata.

14. Beneficiari in caso di decesso

In caso di decesso dell'assicurato hanno diritto all'avere di libero passaggio le seguenti persone, nell'ordine così indicato:

a) i superstiti secondo gli artt. 19, 19a e 20 LPP
b) le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall'assicurato, oppure
la persona che ha convissuto ininterrottamente con

7100100000000000000000000000000000

l'assicurato negli ultimi cinque anni prima del decesso, oppure
la persona che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni
(in questo ordine)

c) i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'art. 20 LPP
i genitori oppure
i fratelli e le sorelle
(in questo ordine)

d) gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici.

In presenza di più aventi diritto, il capitale viene versato in parti uguali.
L'assicurato ha la facoltà di specificare i diritti dei beneficiari e includere nella cerchia delle persone previste dalla lettera a) quelle indicate alla lettera b).

15. Esigibilità e pagamento dell'avere
L'avere di libero passaggio diventa automaticamente esigibile trascorsi cinque anni dal raggiungimento dell'età di pensionamento LPP nonché alla morte dell'assicurato. Nei restanti casi l'esigibilità si manifesta con l'inoltro della richiesta di liquidazione. È fatto salvo il trasferimento dell'avere a un altro istituto di previdenza. Ad eccezione di quest'ultimo caso e del prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, la fondazione versa le prestazioni unicamente sotto forma di indennità in capitale una tantum.
L'assicurato o il beneficiario è tenuto a fornire prova dell'esigibilità nonché a dimostrare alla fondazione, per mezzo di documenti (nella fattispecie certificati ufficiali), l'esistenza di un motivo che giustifichi la liquidazione.
Nel caso dovessero rendersi necessari particolari accertamenti che danno origine a spese supplementari (ad es. in presenza di assicurati o beneficiari con recapito sconosciuto o in caso di versamento o prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni), i costi generati vengono addebitati sul conto di libero passaggio.

16. Obbligo di notifica alle autorità fiscali
La fondazione ha l'obbligo di notificare alle autorità fiscali le prestazioni versate, nella misura prevista dalle leggi o dalle disposizioni emanate dalla Confederazione e dai Cantoni.

17. Obbligo d'annuncio all'Ufficio centrale del 2° pilastro
Ai sensi dell'art. 24a LFLP, la fondazione annuncia entro la fine di gennaio di ogni anno all'Ufficio centrale del 2° pilastro tutte le persone di cui gestiva l'avere di libero passaggio nel dicembre dell'anno precedente.

18. Cambiamento d'indirizzo e dei dati personali, averi senza contatto o non rivendicati
L'assicurato è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto alla fondazione eventuali cambiamenti del proprio recapito e stato civile (incl. la data in cui è avvenuta la modifica). Nel caso l'assicurato non provveda a fornire tali informazioni, egli sarà ritenuto responsabile delle eventuali conseguenze dovute a tale omissione. La fondazione è tenuta a notificare la presenza di eventuali averi senza contatto o non rivendicati a uno degli uffici centrali competenti al riguardo, laddove non sia possibile ricontattare l'assicurato entro il termine stabilito. Inoltre, la fondatrice è autorizzata ad addebitare sul conto di libero passaggio una commissione speciale nonché i costi legati a eventuali indagini, alla gestione particolare e alla sorveglianza degli averi patrimoniali senza contatto o non rivendicati.

19. Trasferimento alla Fondazione istituto collettore LPP
Se al momento dell'esigibilità la fondazione non è a conoscenza dell'indirizzo aggiornato dell'assicurato o del beneficiario, alla scadenza essa può trasferire l'avere accumulato alla Fondazione istituto collettore LPP.

20. Comunicazioni della fondazione
Sono da ritenersi valide tutte le comunicazioni della fondazione inviate all'ultimo indirizzo notificatole dall'assicurato.

21. Controllo delle firme e della legittimità
L'assicurato o il beneficiario si assume la responsabilità di eventuali danni derivanti dal mancato riconoscimento di vizi di legittimazione e falsificazioni, nella misura in cui alla fondazione non sia imputabile una colpa grave.

22. Modifica del regolamento
Le modifiche apportate al regolamento entrano in vigore conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di fondazione e vengono comunicate in modo adeguato all'assicurato. Esse diventano vincolanti se l'assicurato o il suo successore non usufruisce, entro un mese, della possibilità di sciogliere anticipatamente il rapporto di previdenza passando a un'altra fondazione di libero passaggio oppure optando per un'altra forma sotto la quale è ammissibile mantenere la previdenza.
Vengono garantiti i diritti acquisiti dall'assicurato.

23. Riserva di altre disposizioni
Per quanto non espressamente sancito dal presente regolamento si ritengono valide le Condizioni generali della Banca Cler SA.

24. Diritto applicabile e foro competente
Qualsiasi rapporto giuridico intercorrente tra l'assicurato e la fondazione nonché la fondatrice è soggetto esclusivamente al diritto svizzero. Luogo di adempimento e foro giudiziario esclusivo per procedure di qualsiasi genere è Basilea-Città. La fondazione ha la facoltà di procedere nei confronti dell'assicurato presso il tribunale del domicilio di quest'ultimo o presso qualsiasi altro tribunale competente.

25. Entrata in vigore
Le modifiche rispetto alla versione del 19 maggio 2017 entrano in vigore il 1° ottobre 2018.

Basilea, ottobre 2018
Fondazione di libero passaggio 2° pilastro Banca Cler SA

7100100000000000000000000000000000